

## **CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO**

**Art. 1 - Accettazione dell'ordine** - L'ordine di acquisto è stato emesso nei termini concordati ed è vincolante per entrambe le parti senza la necessità di una specifica accettazione del Fornitore. Ogni eventuale difformità tra l'ordine, gli allegati e le intese dovrà essere segnalata tempestivamente dal Fornitore all'Acquirente (con il mezzo più celere fax e/o posta elettronica) al ricevimento dell'ordine e comunque non oltre giorni 2 gg dalla data della sua emissione.

**Art. 2 - Luogo e termini di consegna** - I termini convenuti per le consegne sono tassativi. Sono perciò da escludere, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne periodiche concordate.

I materiali consegnati in anticipo, rispetto alla data prevista, senza che vi sia data una specifica richiesta da parte dell'Acquirente, potranno essere rifiutati ed in tal caso il materiale sarà restituito al Fornitore in porto

assegnato. Se il materiale non verrà restituito, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di consegna convenuta. In caso di ritardo nelle consegne l'Acquirente avrà diritto, salvo risarcimento dei maggiori danni, a:

a) addebitare al Fornitore una penale in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati, per ogni settimana di ritardo e/o

b) considerare risolto il contratto e/o

c) acquistare i materiali sul mercato al prezzo corrente e a spese del Fornitore.

L'Acquirente è, in ogni caso, esonerato dalle formalità e dai termini di cui agli art. 1516 e 1517 del Codice Civile. Luogo di consegna della merce è il magazzino dell'Acquirente specificato nell'ordine di acquisto, pertanto la merce viaggia sempre, anche se acquistata in porto assegnato, a rischio e pericolo del Fornitore.

**Art. 3 - Prezzi** - Se non altrimenti specificato, i prezzi si intendono fissi ed invariabili.

**Art. 4 - Accettazione fornitura** - Il materiale fornito sarà ricevuto dall'Acquirente salvo verifica qualitativa e quantitativa. Le differenze quantitative tra quanto dichiarato dal Fornitore e quanto riscontrato dall'Acquirente saranno da questi comunicate al Fornitore. L'Acquirente potrà in ogni caso rifiutare i materiali forniti in eccedenza e restituirli in porto assegnato. Se la fornitura non sarà qualitativamente conforme alle specifiche concordate o risulterà di scarto (cioè non idonea all'impiego e/o comunque affetta da vizi) per qualsiasi ragione, sarà restituita in porto assegnato e l'Acquirente, salvo comunque il diritto di risarcimento danno, potrà pretendere a sua scelta, la gratuita sostituzione della merce oppure l'accredito del relativo importo, con conseguente automatica risoluzione del contratto per la parte di fornitura concernente l'accredito. Gli scarti possono essere restituiti e/o addebitati entro 24 mesi dalla data di consegna ricevimento.

Gli scarti, in caso di restituzione per sostituzione, dovranno essere reintegrati entro 7 gg dal loro ricevimento. Qualora sul materiale di scarto si rendessero necessarie delle lavorazioni supplementari e/o l'utilizzo di manodopera per la cernita, onde permetterne l'impiego, l'Acquirente addebiterà al Fornitore il relativo importo in relazione ai propri costi. I materiali forniti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, essere conformi alle specifiche concordate e in ogni caso alle normative di legge, la merce inoltre non sarà accettata senza documento accompagnatorio nel quale dovrà tassativamente essere indicato l'ordine di riferimento e i codici articolo dell'Acquirente.

**Art. 5 - Documentazione tecnica - Attrezzature** - Formulazioni, analisi, campioni, disegni, modelli ed eventuali altri documenti di proprietà dell'Acquirente, consegnati al Fornitore, dovranno essere conservati con scrupolosa riservatezza e restituiti all'Acquirente ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta. Sono espressamente vietati l'utilizzo e la riproduzione di documentazione tecnica, modelli, formulazioni, ecc. per forniture non destinate all'Acquirente.

Le attrezzature approntate con il contributo dell'Acquirente non dovranno essere distrutte senza preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo e dovranno essere conservate con la massima cura. In caso contrario il Fornitore dovrà rimborsare all'Acquirente, sia la spesa inizialmente sostenuta dall'Acquirente stesso sia gli eventuali danni provocati dalla mancata disponibilità di dette attrezzature. Il Fornitore è tenuto a provvedere a proprie spese alla ordinaria manutenzione delle attrezzature di proprietà dell'Acquirente in suo possesso; le attrezzature dovranno essere coperte da assicurazione contro rischi d'incendio e furto a cura e spese del Fornitore. In caso di mancato accordo per ulteriori forniture o di semplice richiesta da parte dell'Acquirente, le suddette attrezzature dovranno essere restituite a quest'ultima perfettamente funzionanti e complete di tutte le loro parti. Qualora durante l'uso dovessero verificarsi anomalie, la cui eliminazione richieda una manutenzione straordinaria, il Fornitore è tenuto ad

informare l'Acquirente, allo scopo di ricevere le istruzioni sui provvedimenti da adottare (eventuali danneggiamenti/rotture saranno ad esclusivo carico del Fornitore). E' fatto obbligo al fornitore richiedere la documentazione qualora non venisse fornita.

**Art. 6 - Rimessi di consegna** - I materiali dovranno essere sempre accompagnati dalla bolla di consegna con l'indicazione dettagliata del numero d'ordine, codice materiale e descrizione, unità di misura, quantità, numero di colli, peso, codice anagrafico del Fornitore, codice anagrafico dell'Acquirente e origine della merce.

**Art. 7 - Fatturazione** - Le fatture riguardanti forniture nelle quali siano stati riscontrati materiali di scarto non saranno poste in pagamento, né liquidate in parte, fino a quando tali materiali non saranno stati reintegrati anche se in esse sono comprese merci trattenute perché impieghiabili. Pertanto ogni spesa derivante dal ritiro di tratte, effetti o ricevute bancarie non sarà rimborsata dall'Acquirente.

Le fatture dovranno contemplare i prodotti in un sol ordine. Sulle stesse dovrà essere riportato: il numero d'ordine, il codice materiale, il numero di bolla di consegna, la quantità consegnata, il prezzo unitario, il prezzo totale, l'IVA, il codice del Fornitore e il codice dell'Acquirente.

**Art. 8 - Proprietà industriali** - Il Fornitore garantisce che quanto fornito non lede alcun diritto di terzi per brevetti o privative industriali. In caso contrario, il Fornitore risponderà in proprio per ogni conseguenza dannosa che potrà derivare all'Acquirente da legittime rivendicazioni di terzi, tenendo comunque indenne l'Acquirente stesso da ogni conseguente onere diretto ed indiretto.

**Art. 9 - Impegno di riservatezza e segretezza** - Tutte le informazioni che verranno a conoscenza del Fornitore, escluse soltanto quelle che appartengono a normale divulgazione, sono da considerare soggette all'obbligo di segretezza e di riservatezza.

**Art. 10 - Visite presso il Fornitore** - L'Acquirente si riserva la facoltà di visitare in qualsiasi momento ed insieme ai propri clienti, lo stabilimento del Fornitore allo scopo di valutarne l'organizzazione (impianti, manodopera, accettazione materiali, processi di lavorazione, collaudo, spedizione, ecc.).

**Art. 11 - Divieto di pubblicità** - La pubblicità di qualsivoglia genere e specie, che faccia riferimento a forniture effettuate a Color Tech Srl deve essere autorizzata espressamente dall'Acquirente.

**Art. 12 - Foro competente e legge applicabile** - Qualora dovesse verificarsi una qualsivoglia controversia, questa dovrà essere risolta alla luce dei principi di diritto internazionale e secondo le convenzioni internazionali vigenti in base ai quali verrà stabilito il Foro competente. Nell'ipotesi in cui le parti contraenti siano Società con sede in Italia, è stata convenuta convenzionalmente ed in via esclusiva l'applicazione della legge italiana e la competenza per territorio a favore del Foro di Treviso.

#### **MODALITA' DI RICEVIMENTO MERCI PER COLOR TECH s.r.l.**

**- DA LUNEDI' A VENERDI': DALLE 8.00 ALLE 12.00 - DALLE 14.00 ALLE 17.30**

**- LE BOLLE DEVONO RIPORTARE: NS. CODICE MATERIALE, NS. CODICE FORNITORE E NS. NUMERO D'ORDINE**

San Polo di Piave, 1 marzo 2017

**Color Tech s.r.l.**